



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 2006 / 2013

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 281 COMMA 3 E ART. 269. DITTA SOCIETA' AGRICOLA TENUTA VALLE TALEA DEI FRATELLI PASTI S.S. COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO LOCALITA' IV BACINO 13.

Il dirigente

Visto che:

con prot. n. 72225 del 07.08.2012 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 c. 2 della ditta Società Agricola Tenuta Valle Talea dei Fratelli Pasti S.s., con sede legale in SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Località IV Bacino 13, per le emissioni provenienti dall'impianto citato in oggetto;

con prot. n. 98950 del 07.11.2012 è stata data comunicazione alla ditta, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in carenza della documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria;

con prot. n. 108227 del 05.12.2012 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 2, della ditta stessa, per le emissioni diffuse provenienti da una nuova attività di essiccazione cereali all'indirizzo citato in oggetto, in sostituzione della domanda precedente;

la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

l'art. 281 c. 3 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 prevede che i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del citato D.Lgs., che ricadono nel campo di applicazione dello stesso ma che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R.: 203/1988, presentino domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro il 31.07.2012;

l'art. 281 c. 3 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 prevede inoltre che i gestori degli stabilimenti di cui sopra, si adeguano alle disposizioni della parte quinta del citato D.Lgs entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine previsto nell'autorizzazione;

l'art. 281 c. 3 del D.Lgs. 152/06 prevede inoltre che, se la domanda di autorizzazione è presentata nei termini, l'esercizio degli impianto può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente;

dall'attività istruttoria svolta è emerso che trattasi di attività esistente non soggetta ad autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, pertanto si ritiene di dover rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 281 c. 3 e art. 269 del D.Lgs. 152/06;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

in data 23.01.2013 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi D.Lgs. n. 152/06 – art. 269 comma 3;

nella seduta del 22 aprile 2013 la C.T.P.A. ha approvato le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06, degli impianti di essiccazione di prodotti vegetali con emissioni convogliate e diffuse siti nel territorio della Provincia di Venezia;

DETERMINA

- 1 - Sono autorizzate, ai sensi dell'art. D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 281 c. 3 e art. 269, le emissioni diffuse provenienti dall'attività citata in premessa della ditta Società Agricola Tenuta Valle Talea dei Fratelli Pasti S.s., con sede legale in SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Località IV Bacino 13, come descritte nel progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.
- 2 - L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, che deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 3 - L'attività autorizzata dovrà essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione la data di avvio e di fermata definitiva degli impianti, corrispondente all'inizio ed alla fine di ogni campagna stagionale di essiccazione;
 - b) tutte le fasi di movimentazione, pulitura, stoccaggio, e confezionamento devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi o confinati. In particolare in tutte le fasi di movimentazione deve essere mantenuta la minima altezza di caduta possibile e deve essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
 - c) essendo tale attività ad andamento stagionale, all'inizio di ogni campagna di essiccazione deve essere effettuata la manutenzione di tutti gli impianti e dei relativi sistemi di contenimento delle emissioni;
 - d) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate:
 - le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di contenimento delle emissioni;
 - data di avvio e di fermata definitiva degli impianti, rispettivamente all'inizio ed alla fine di ogni campagna stagionale di essiccazione.
- 4 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.
- 5- Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.

- 6 - Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.
- 7 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti.
- 8 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- 9 - Il termine della conclusione del procedimento pari a 10 mesi, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 28/09/2013, risulta rispettato.
- 10 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
- 11 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 12 - Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente